

Pubblicato il XX/XX/XXXX

N. xxxxxxxx REG.PROV.COLL.

N. xxxxxxxx REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale xxxx del xxxx , proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica Per Le Cause di

Servizio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del decreto n. xxxx/ pos. Xxxxxxx del con cui il Comando generale

dell'Arma dei Carabinieri- Direzione di amministrazione, Sez. VIII – equo indennizzo ha

rigettato l'istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo

indennizzo presentata dall'Appuntato Scelto -OMISSIS-;

nonché

degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare del parere del Comitato di

Verifica per le Cause di Servizio espresso nella seduta del xx.x.xxx, del xx.xx.xxxx e

delxx.xx.xxxx;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo nella misura non inferiore alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 915/78 e della conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere quanto dovuto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno xx xxxxxxxx xxxx la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale n. xxxx/xxxx con cui è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato ordinato, tra l'altro, alla PA resistente di depositare un prospetto contenente i dati statistico-epidemiologici, indicando il numero totale di militari inviati in missione nei Teatri Operativi e la percentuale di quelli che hanno riportato patologie tumorali, evidenziando in particolare la percentuale di quelli affetti da cordoma e/o sarcoma, distinti per età, sesso, area di destinazione, periodo di applicazione, tipologia della malattia, tipo istologico, stadio, grado, esito della stessa;

Letta la relazione del CTU, esaminati i dati statistico-epidemiologici forniti dalla PA resistente, letti i rilievi critici del ricorrente sulle argomentazioni e conclusioni del CTU nonché sulla metodica seguita, oltre che sulla completezza e significatività dei dati forniti dalla PA, asserendo che questo comprende esclusivamente il personale in servizio;

Ritenuto necessario assegnare al CTU il termine di ulteriori 30 giorni – prorogabili su motivata richiesta - per replicare sui punti controversi sollevati dal ricorrente, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dei dati forniti dalla PA (eventualmente comparandoli con quelli di altra fonte ufficiale); a quest'ultimo fine la PA è onerata di

integrare entro 30 giorni il prospetto statistico con i dati dei militari non più in servizio che hanno richiesto i benefici di legge per la medesima patologia tumorale in contestazione; il termine per il deposito della relazione del CTU decorrerà dalla comunicazione dell'avvenuto adempimento da parte della PA degli incombenti predetti; entro 30 gg dal deposito della relazione del CTU le parti potranno formulare le proprie osservazioni, sulle quali il CTU si pronuncerà entro il termine di 30 giorni con una relazione conclusiva, corredata di repliche, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e) cod. proc. amm. che sarà depositata entro il successivo termine di 30 giorni nella Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione della trattazione alla Camera di Consiglio del xx.xx.xxxx

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno xx xxxxxx xxxx con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente  
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore  
Paola Patatini, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi